

COMUNICATO FIALS

La UIL FPL ha cercato la contrapposizione con la FIALS, ha attaccato la Fials che non si è tirata indietro, ed è così che la UIL è stata sconfitta in sede giudiziale, con condanna alle spese. Questi i fatti.

La Fials, con il segretario D'Angelo Francesco, da tempo, si era lamentata, con numerose missive inviate alla ASL di Frosinone, della collocazione di un dipendente (M.M) che riveste la qualifica di Dirigente sindacale Provinciale nonché RSU della UIL FPL, nell'ufficio Cartellini della sede centrale, deducendo che in tale ambito si occupava dell'integrazione degli orari di lavoro con intervento diretto sul sistema informatico, dell'inserimento dello straordinario al fine della liquidazione, delle richieste di visite fiscali nonché della consegna del badge (cartellino) nella fase dell'assunzione di neo dipendenti, e ciò comportava una situazione di 'contatto privilegiato' diretto con i lavoratori che consentiva, di fatto, di reperire nuovi iscritti anche nella fase di presa in servizio dei neo assunti, godendo di in una situazione di privilegio. La Fials, tra l'altro, aveva chiesto più volte che si verificasse se erano stati effettuati interventi sul sistema informativo per variare e/o modificare gli orari. Sta di fatto che ad agosto 2020 il citato dipendente (inquadrate nella categoria B, operatore tecnico) è stato assegnato dalla ASL ad altro ufficio adiacente al precedente ma con compiti e funzioni diverse (pratiche del settore pensionistico). La UIL FPL è insorta avverso detto provvedimento di spostamento interno deducendo che si configurava una condotta antisindacale perché la ASL avrebbe provveduto a tale diversa assegnazione per dare soddisfazione alla Fials e, quindi, a favore di altra sigla sindacale lasciando configurare, così, una ragione discriminatoria dello spostamento. A fronte del ricorso per condotta antisindacale ex art 28 legge 300/1970 si è costituita la ASL di Frosinone deducendo che, in realtà, il trasferimento trovava la propria ragione in necessità organizzative ed in una riorganizzazione del lavoro che comportavano necessità operative in altro servizio/settore. Interveniva in giudizio anche la Fials assistita dall'avv. Giuseppe Tomasso, che, con apposito atto, precisava che l'assegnazione a mansioni diverse di un lavoratore con la carica di dirigente sindacale, lasciando il medesimo nello stesso Ufficio/sede di servizio, non può ritenersi che oggettivamente limiti le prerogative della OS o limiti le libertà e agibilità sindacali del lavoratore stesso quale dirigente sindacale, **a meno di non ammettere che la precedente posizione lavorativa risultava di fatto 'privilegiata' per cui l'assegnazione ad altri compiti appare dannosa rispetto a quella iniziale posizione di 'privilegio'**. Deduceva la Fials che nel caso di specie mancava la lesione alla OS ed anche dello stesso lavoratore. La UIL ha contestato l'intervento in sede giudiziale della Fials ritenendo che non aveva titolo ad essere presente nel giudizio. Sta di fatto che il Tribunale, Giud. dott M Lisi, con un decreto del 29.09.2020 esemplare nelle motivazioni ha rigettato il ricorso ritenendo non sussistente alcuna antisindacalità nella condotta della ASL **per cui il trasferimento del dipendente era legittimo**, condannando ad oltre 2mila euro di spese processuali la UIL FPL, affermando che la FIALS ben poteva stare in giudizio e riconoscendo valide e fondate le obiezioni mosse dalla stessa O.S..

Il Segretario Provinciale Fials

D'Angelo Francesco

avv. Giuseppe Tomasso